

COMUNE DI VILLA GUARDIA
Provincia di Como

Approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 20.01.2003

REGOLAMENTO
DEL DIFENSORE CIVICO

INDICE

ART. 1 – Oggetto del regolamento

ART. 2 – Procedura di nomina

ART. 3 - Entrata in carica

ART. 4 – Pubblicità dell'istituzione del Difensore Civico

ART. 5 - Ineleggibilità – Incompatibilità e decadenza

ART. 6 – Durata in carica – Rielezione

ART. 7 – Cessazione dalla carica

ART. 8 – Funzioni e compiti

ART. 9 - Funzioni di controllo

ART. 10 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

ART. 11 – Richieste d'intervento

ART. 12 – Modalità di richiesta di intervento

ART. 13 – Limitazioni delle richieste d'intervento

ART. 14 – Diritto di accesso

ART. 15 – Relazioni con il Consiglio Comunale

ART. 16 - Rapporti con il Sindaco, con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

ART. 17 - Sede – attrezzatura – personale – oneri

ART. 18 - Indennità di funzione

ART. 19 – Rapporti con altri organi di difesa civica

ART. 20 – Entrata in vigore

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione del difensore civico, le sue facoltà e funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in conformità a quanto disposto dal capo IV dello statuto del Comune.

ART. 2 – Procedura di nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con l'amministrazione provinciale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa e siano in possesso di diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti. La competenza ed esperienza giuridico - amministrativa prevista deve essere comprovata nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio e/o di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso.
3. Il Sindaco, provvede a pubblicizzare un avviso per la presentazione delle candidature. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al comma 2 può far pervenire, entro il termine previsto, la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4. La candidatura è sottoscritta e corredata:
 - a) dal curriculum in relazione ai requisiti richiesti dal 2° comma del presente articolo;
 - b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità indicate dal comma 5° dell'art. 38 dello Statuto comunale.
5. Tale candidatura dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo entro i termini fissati dal Pubblico Avviso di cui al comma 3.
6. L'Ufficio Segreteria raccoglie le candidature, ne verifica i requisiti e le trasmette al Sindaco, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

ART. 3 - Entrata in carica

1. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto comunale ed il presente regolamento.
2. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

ART. 4 – Pubblicità dell’istituzione del Difensore Civico

1. Il Sindaco, entro venti giorni dall’entrata in carica del titolare dell’ufficio, dà notizia ai cittadini, mediante manifesto pubblico ed altri mezzi di comunicazione, dell’istituzione del difensore civico comunale.
2. L’informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del difensore civico comunale, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ART. 5 - Ineleggibilità – Incompatibilità e decadenza

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di difensore civico sono indicate all’art. 38 comma 5 dello Statuto.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni all’atto della presentazione della candidatura.
3. Qualora successivamente alla nomina si accerti l’esistenza di cause di ineleggibilità, coeve o sopravvenute, il Consiglio Comunale dichiara, a maggioranza semplice, la decadenza dell’interessato dall’ufficio di difensore civico comunale.
4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma, il Sindaco assegna all’eletto, a pena di decadenza, un termine di quindici giorni per rimuovere la causa di incompatibilità.

ART. 6 – Durata in carica – Rielezione

1. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del suo successore.
2. Quando cessa per scadenza naturale, il Sindaco deve attivare le procedure per la nuova nomina novanta giorni prima della scadenza. Tali procedure non possono protrarsi oltre trenta giorni dalla scadenza.
3. Quando l’incarico cessa per motivo diverso dalla scadenza naturale, l’ufficio del difensore civico comunale rimane vacante fino all’entrata in carica del nuovo eletto.

ART. 7 – Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dal presente regolamento, il difensore civico comunale cessa dalla carica:
 - a) per decadenza, nel caso sopravvenga una condizione che osterebbe alla nomina o nel caso il difensore tratti privatamente casi inerenti l’amministrazione comunale.;
 - b) per revoca;
 - c) per dimissioni.

2. Il Consiglio Comunale dispone la revoca del difensore civico comunale come previsto dall'art. 39 comma 3 dello statuto comunale. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri approssimato per difetto, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere l'esposizione dei motivi che secondo i proponenti rendono inopportuna la permanenza del difensore civico comunale. Il Consiglio Comunale concede 15 giorni all'interessato per produrre le proprie controdeduzioni e, quindi, esamina la proposta e decide in merito all'ammissibilità della stessa con votazione segreta e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio Comunale dichiara la revoca del difensore civico comunale, che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva. La notifica deve essere effettuata entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione provvede il Consiglio comunale non appena espletate le procedure di pubblicizzazione dell'avviso di nomina. In questi casi l'Ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

ART. 8 – Funzioni e compiti

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi o uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza dello statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.
2. L'azione del Difensore Civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenze comunale e degli enti dallo stesso controllati.
3. Deve intervenire su richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
4. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
5. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
6. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti e deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui.
7. Il difensore civico comunale non può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali.
8. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

ART. 9 - Funzioni di controllo

1. Quando un quinto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta, il difensore civico esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che riguardino:
 - a) appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. La richiesta, scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, deve pervenire al protocollo dell'ente entro dieci giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui si chiede il controllo.
3. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo che ha emesso l'atto entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo competente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 10 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

ART. 11 – Richieste d'intervento

1. L'intervento del difensore civico comunale può essere richiesto in particolare:
 - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune, sia come singoli che come rappresentanti delle associazioni e dei gruppi di volontariato e, più in generale, delle formazioni sociali che operano sul territorio;
 - b) da coloro che, pur non essendo residenti, anche stranieri o apolidi, sono interessati ad atti amministrativi e/o servizi dell'Amministrazione Comunale;
 - c) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere precedenti, prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale.

ART. 12 – Modalità di richiesta di intervento

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto o verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono, assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il difensore civico comunale, quando riceve l'istanza di intervento ovvero qualora ritenga di dover intervenire di propria iniziativa, richiede preliminarmente le notizie e le informazioni al funzionario preposto alla pratica o procedimento, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi. L'ufficio interessato deve dare risposta entro il termine di 30 giorni.
3. Se gli elementi acquisiti offrono motivo di ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il difensore civico comunale convoca il dirigente o il funzionario responsabile al fine di procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo e ne informa preventivamente il Sindaco. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro eventuale irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.
4. Dopo tale esame, il difensore civico comunale comunica, per iscritto, al Dirigente o funzionario responsabile le proprie osservazioni. Effettua altresì immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della suddetta comunicazione al Sindaco ed al Direttore Generale, ove nominato, ovvero al Segretario Generale, nonché a coloro che hanno promosso il suo intervento.
5. Quando vi sia stato l'intervento del difensore civico comunale di cui al presente articolo, gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al difensore civico comunale.
6. Qualora le osservazioni del difensore civico comunale non vengano condivise dall'Amministrazione Comunale, ne viene data comunicazione allo stesso.
7. Il difensore civico comunale, riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi competenti le disfunzioni, i ritardi e le irregolarità riscontrati.
8. Nel caso di esito sfavorevole il Difensore civico comunale, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato, lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale, mandandone copia al Sindaco.

ART. 13 – Limitazioni delle richieste d'intervento

1. Il difensore civico comunale non può intervenire:
 - a) su atti dell'Amministrazione a contenuto meramente politico;
 - b) su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia civile, amministrativa o tributaria. In tali casi l'intervento del Difensore Civico può essere ammesso soltanto per le questioni eventualmente non dedotte in giudizio;
 - c) su ogni atto o fatto dei quali sia stata investita in qualunque modo l'autorità giudiziaria penale, a prescindere dalla fase in cui possa trovarsi l'eventuale procedimento;
 - d) su atti di accertamento di valore ai fini tributari.
2. L'intervento del difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti sotto elencati:
 - a) Consiglieri comunali in carica nel Comune ;
 - b) Pubbliche amministrazioni;

- c) Segretario Generale ed i Revisori dei Conti dell'ente, delle aziende, dei consorzi ;
- d) dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle istituzioni, aziende, enti e consorzi su questioni inerenti al rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione o con altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

ART. 14 – Diritto di accesso

1. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
2. Il difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi competenti le disfunzioni, i ritardi e le irregolarità riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del difensore civico, quale garante del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti di concorso.

ART. 15 – Relazioni con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle, nel rispetto della Legge. 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale; il Sindaco potrà invitare il Difensore civico a prendervi parte per fornire informazioni e chiarimenti.
4. La relazione resta depositata presso l'ufficio segreteria e chiunque può ottenerne copia pagando solo le spese di riproduzione.
5. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 16 - Rapporti con il Sindaco, con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta o su convocazione, dal Sindaco, dalla Giunta comunale, dalla Conferenza dei Capigruppo e dalle Commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Egli ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente Regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento.

ART. 17 - Sede – attrezzatura – personale – oneri

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede possibilmente presso il Palazzo comunale od in altro edificio idoneo per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico.
2. All'ufficio del difensore civico comunale sono assegnati personale adeguato e idonee risorse strumentali.
3. Tutti gli oneri necessari per il funzionamento dell'istituto sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel Bilancio comunale.
4. Il Difensore civico fisserà il suo orario di presenza nell'ambito dell'apertura dell'ufficio, almeno due volte la settimana per il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

ART. 18 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

ART. 19 – Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento e il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il difensore civico comunale mantiene rapporti con il difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli di analoghe istituzioni.

ART. 20 – Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della relativa delibera di approvazione.

SCHEMA DI RICHIESTA DI INTERVENTO

AL DIFENSORE CIVICO

DEL COMUNE DI VILLA GUARDIA

Via Varesina72

22079 VILLA GUARDIA (CO)

Oggetto: **RICHIESTA INTERVENTO AI SENSI DELL'ART.11 E 12 DEL
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
COMUNALE.**

Il /la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____

[] residente a _____ in Via _____

nella sua qualità di _____

CHIEDE

Il suo intervento in relazione a _____

Per i seguenti motivi:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza della predetta istanza, di non aver presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

Villa Guardia, li _____

FIRMA

